

## Art. 21.

*Rapporti con altri Trattati*

Il presente Trattato non impedisce agli Stati di cooperare in materia di estradizione in conformità ad altri trattati di cui entrambi gli Stati sono parti.

## Art. 22.

*Riservatezza delle informazioni*

Entrambi gli Stati si impegnano a rispettare e mantenere il carattere di segretezza o riservatezza della richiesta di estradizione, della documentazione e delle informazioni ricevute o fornite.

## Art. 23.

*Soluzione di Controversie*

Qualsiasi controversia, derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Trattato sarà risolta mediante consultazione per via diplomatica.

## Art. 24.

*Entrata in Vigore, Modifica e Cessazione*

1. Il presente Trattato entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

2. Il presente Trattato potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entrerà in vigore in conformità alla stessa procedura prescritta al paragrafo 1 del presente articolo e sarà parte del presente Trattato.

3. Il presente Trattato avrà durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione avrà effetto il centoottantesimo giorno successivo alla data della comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudicherà le procedure iniziate prima della cessazione medesima.

4. Il presente Trattato si applicherà a ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i reati sono stati commessi prima dell'entrata in vigore.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a Panama, il giorno 25 del mese 11 dell'anno 2013 in due originali ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

## LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 1600):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MOGHERINI) e dal Ministro della giustizia (ORLANDO), in data 26 agosto 2014.

Assegnato alla 3<sup>a</sup> Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 12 settembre 2014, con pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia) e 5<sup>a</sup> (Bilancio).

Esaminato dalla 3<sup>a</sup> Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 16 settembre 2014; il 6 maggio 2015.

Esaminato in Aula ed approvato, con modificazioni, il 3 giugno 2015.

*Camera dei deputati* (atto n. 3156):

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, l'8 giugno 2015, con pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio) e VI (Finanze).

Esaminato dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 19 gennaio 2016; il 17 febbraio 2016.

Esaminato in Aula il 14 marzo 2016 ed approvato definitivamente il 15 marzo 2016.

16G00066

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 12 aprile 2016.

**Designazione di 29 Zone speciali di conservazione insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Marche.**

#### IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007, "Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni;



Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 26 novembre 2015, che adotta il nono elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (2015/2369/UE);

Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la protezione della natura e del mare, con lettera prot. 25582 del 22 dicembre 2015 alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione Europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente;

Vista la Comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversità verso il 2020»;

Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone speciali di conservazione, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;

Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013;

Vista la Strategia nazionale per la biodiversità, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversità biologica fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree naturali protette», e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 12 giugno 2007, n. 6, e successive modifiche;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1471 del 27 ottobre 2008, «DPR 357/97 – decreto ministeriale 17 ottobre 2007 – Adeguamento delle misure di conservazione generali per le zone di protezione speciali di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i siti di importanza comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE» e relative modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga n. 32/15 dell'11 giugno 2015, di adozione definitiva dei piani di gestione delle aree Natura 2000 (S.I.C.) del settore marchigiano del Parco;

Visto il decreto del Presidente del Parco nazionale dei Sibillini n. 13 del 17 giugno 2015, di adozione definitiva del piano di gestione del SIC IT5340012 «Boschi ripariali del Tronto»;

Viste le deliberazioni della giunta della Regione Marche, elencate nella tabella di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, con le quali sono stati approvati i piani di gestione, comprensivi delle misure di conservazione, relativi a 29 siti di interesse comunitario della regione biogeografica continentale;

Considerato che, pur essendo tuttora in corso l'iter per l'approvazione del Piano del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e del Parco nazionale dei Monti Sibillini, le misure adottate con le deliberazioni sopra citate sono idonee alla designazione delle ZSC;

Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all'art. 2, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007 si applicano a tutte le Zone speciali di conservazione;

Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con i sopra citati atti, dette misure potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali;

Considerato che la Regione Marche, entro sei mesi dalla data di emanazione del presente decreto, comunicherà al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i soggetti affidatari della gestione di ciascuna delle ZSC designate;

Considerata la necessità di assicurare l'allineamento fra le misure di conservazione di cui ai sopra citati Piani di gestione e la Banca dati Natura 2000, mediante una verifica da effettuarsi da parte della Regione entro sei mesi dalla data del presente decreto;

Considerato che, ai sensi del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 22 gennaio 2014, nei siti della Rete Natura 2000 e nelle aree naturali protette istituite in base alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alle relative leggi regionali, le misure di riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari e/o dei rischi di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 150 del 2012 sono definite, entro 2 anni dall'entrata in vigore del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, dalla regione o provincia autonoma competente, in accordo con l'ente gestore, laddove esistente, in base alle specifiche caratteristiche del sito da tutelare;

Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 17 ottobre 2007;

Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione quali «Zone speciali di conservazione» di 29 siti di importanza comunitaria della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Marche;

Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Regione Marche con deliberazione della giunta regionale n. 219 del 18 marzo 2016;




Decreta:

Art. 1.

*Designazione delle ZSC*

1. Sono designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale i seguenti 29 siti insistenti nel territorio della Regione Marche, già proposti alla Commissione europea quali Siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE:

Tipo sito	Codice	Denominazione	Area (Ha)	Atti di approvazione dei piani di gestione
B	IT5310003	Monti Sasso Simone e Simoncello	563	DGR 554 del 15/07/2015
B	IT5310004	Boschi del Carpegna	59	
B	IT5310005	Settori sommitali Monte Carpegna e Costa dei Salti	746	
B	IT5310010	Alpe della Luna - Bocca Trabaria	2624	DGR 581 del 20/07/2015
B	IT5320001	Monte lo Spicchio - Monte Columeo - Valle di S. Pietro	988	DGR 583 del 20/07/2015
B	IT5320002	Valle Scappuccia	289	
B	IT5320003	Gola di Frasassi	728	
B	IT5320004	Gola della Rossa	1301	
B	IT5320008	Selva di Castelfidardo	115	DGR 551 del 15/07/2015
B	IT5320010	Monte Maggio - Valle dell'Abbadia	716	DGR 583 del 20/07/2015
B	IT5320011	Monte Puro - Rogedano - Valleremita	1514	
B	IT5320012	Valle Vite - Valle dell'Acquarella	1057	
B	IT5320013	Faggeto di San Silvestro	371	DGR 550 del 15/07/2015
B	IT5320014	Monte Nero e Serra Santa	644	
B	IT5330009	Monte Giuoco del Pallone - Monte Cafaggio	3404	
B	IT5330012	Macchia di Montenero	355	DGR 550 del 15/07/2015
B	IT5330013	Macchia delle Tassinete	179	
B	IT5330014	Fonte delle Bussare	9,26	
B	IT5330015	Monte S. Vicino	847	DGR 583 del 20/07/2015
B	IT5340002	Boschi tra Cupramarittima e Ripatransone	1223	DGR 549 del 15/07/2015
B	IT5340003	Monte dell'Ascensione	1152	DGR 552 del 15/07/2015
B	IT5340005	Ponte d'Arli	261	DGR 582 del 20/07/2015
B	IT5340006	Lecceto d'Acquasanta	379	
B	IT5340007	S. Gerbone	679	
B	IT5340008	Valle della Corte	1814	DCD 32/15 del 11/06/2015 Parco Nazionale Gran Sasso
B	IT5340009	Macera della Morte	465	Monti della Laga
B	IT5340010	Monte Comunitore	696	DGR 582 del 20/07/2015 DCD 32/15 del 11/06/2015 - Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga DP 13 del 17/06/2015 Parco Nazionale dei Monti Sibillini
B	IT5340012	Boschi ripariali del Tronto	153	
B	IT5340018	Fiume Tronto tra Favalciana e Acquasanta	964	DGR 582 del 20/07/2015 DCD 32/15 del 11/06/2015 Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga



2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui al comma 1 sono designate, sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente agli omonimi SIC con lettera prot. 25582 del 22 dicembre 2015. Tale documentazione è pubblicata, a seguito dell'emanazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare [www.minambiente.it](http://www.minambiente.it), nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono riportate nel rispetto delle procedure europee e sono riportate in detta sezione.

#### Art. 2.

##### *Misure di conservazione*

1. Le misure di conservazione generali e sito-specifiche, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 presenti nel sito, nonché le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relative alle ZSC di cui al precedente articolo, sono quelle individuate nei rispettivi piani di gestione, approvati con gli atti riportati nella tabella di cui all'art. 1, comma 1, e immediatamente operative, nonché quelle di cui alle deliberazioni di giunta regionale n. 1471 del 27 ottobre 2008 e n. 1036 del 22 giugno 2009, già operative.

2. Lo stralcio delle deliberazioni di cui al comma 1 relativo alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, è pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.

3. Le misure di conservazione di cui al comma 1, per le ZSC, o loro porzioni, ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo regionale, integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti e, se più restrittive, prevalgono sugli stessi. Per le ZSC e per le loro porzioni ricadenti all'interno del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e del Parco nazionale dei Monti Sibillini, le misure di conservazione di cui al comma 1 integrano le misure di salvaguardia, nelle more della loro integrazione nei relativi Piani e Regolamenti.

4. Le misure di conservazione di cui al comma 1 potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine la regione provvede ad assicurare l'allineamento tra le misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000.

5. Le integrazioni di cui al comma 4, così come le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitorag-

gio, sono approvate dalla Regione Marche e comunicate entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

#### Art. 3.

##### *Soggetto gestore*

1. La Regione Marche, entro sei mesi dalla data del presente decreto, comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i soggetti affidatari della gestione di ciascuna ZSC.

2. Per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti all'interno del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e del Parco nazionale dei Monti Sibillini, la gestione rimane affidata all'ente gestore dei predetti Parchi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2016

*Il Ministro:* GALLETTI

16A03215

DECRETO 12 aprile 2016.

**Designazione di 2 Zone speciali di conservazione insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Marche.**

#### IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007, «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 26 novembre 2015, che adotta il nono elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (2015/2369/UE);

